

CONTRATTO
PER LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA _____
DELLA REGIONE UMBRIA

Premesso

- Che il Presidente della Giunta regionale, con decreto _____ n. __, ha nominato su conforme deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 26 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (*Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali*), il/la dott./ssa _____, quale Direttore generale dell'Azienda _____, con sede legale in _____;
- Che il/la dott./dott.ssa _____ ha dichiarato di non incorrere in alcuna delle condizioni di inconfiribilità ed incompatibilità di cui al d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012*), né in quelle condizioni previste dal comma 11 dell'art. 3 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421*);
- Che i contenuti del presente contratto per lo svolgimento della funzione di Direttore generale sono disciplinati dal d.p.c.m. 19 luglio 1995, n. 502 (*Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere*), così come modificato ed integrato dal d.p.c.m. 31 maggio 2001, n. 319;
- Che con deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____ è stato approvato lo schema di contratto del Direttore generale delle aziende sanitarie regionali dell'Umbria;

Tutto ciò premesso

tra i Signori

- Il/la dott./dott.ssa _____ (*Presidente Giunta regionale pro tempore*) e domiciliato/a per la carica a Perugia, il/la quale interviene e agisce in rappresentanza della Regione Umbria nella sua qualità di Presidente pro-tempore della Giunta regionale;
- Il/la dott./dott.ssa _____, nato/a a _____ il _____ (C.F. _____) e residente in _____ (prov.), Via _____, n. _____;

si conviene e si stipula quanto appresso:

Art. 1
(Oggetto)

1. La Regione Umbria conferisce l'incarico di Direttore generale dell'Azienda _____, con sede in _____, al/alla dott./ssa _____.
2. L'incarico è conferito ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs. 4 agosto 2016, n. 171, nonché dell'art. 26 della l.r. 9 aprile 2015, n. 11.

Art. 2
(Natura dell'Incarico – Obblighi di esclusività)

1. Il/la dott./dott.ssa _____ si impegna a svolgere, a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'Azienda, le funzioni di Direttore generale stabilite dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, nonché dalla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11; è preclusa la sussistenza di ogni altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.
2. Il Direttore generale, qualora sia iscritto ad un albo o elenco professionale, deve comunicare all'Ordine o Collegio competente la sospensione dell'attività professionale per il periodo di durata del presente contratto.
3. In particolare si impegna ad esercitare tutti i poteri e ogni altra funzione connessa all'attività di gestione dell'Azienda, disciplinati da norme, leggi, regolamenti ed atti di programmazione nazionale, regionale e dell'Azienda medesima, quale parte del sistema unitario e integrato dei servizi presenti sul territorio regionale.

Art. 3
(Responsabilità)

1. Il Direttore generale si impegna ad ispirare la propria azione agli obiettivi e ai principi generali stabiliti dalla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 e si impegna, altresì, nei confronti della Giunta regionale al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla stessa, in base agli indirizzi di programmazione emanati dalla Regione medesima e dallo Stato. Il Direttore generale, nell'espletamento del mandato, concorre alla realizzazione degli obiettivi di tutela della salute e di assistenza sanitaria, sulla base dei livelli fissati dalla Regione e dallo Stato, rispondendo della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite e introitate. Il Direttore generale è tenuto, inoltre, al rispetto dei principi di legalità, efficienza, efficacia, nonché di imparzialità, di economicità, di trasparenza e di buon andamento dell'azione amministrativa. In particolare, con la sottoscrizione del presente contratto, il Direttore generale si obbliga a rispettare, in coerenza con le disposizioni nazionali e regionali, l'equilibrio economico-finanziario aziendale, il cui mancato rispetto comporta ex lege la decadenza automatica dall'incarico ai sensi dell'art. 52, comma 4 lett. d) della legge 289/2002.
2. Il mancato perseguimento degli obiettivi individuati come essenziali dagli atti di programmazione nazionale o regionale, o il porre in essere comportamenti o atti lesivi del rapporto fiduciario instaurato con la Regione, costituisce causa di decadenza e revoca ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 7-bis del d.lgs. 502/1992, dell'art. 2 del d.lgs. 171/2016 e dell'art. 30, comma 2 della legge regionale 11/2015.
3. Il/la dott./dott.ssa _____, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla legge 9 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di*

accesso ai documenti amministrativi) e del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione di cui al d.p.r. 28.12.2000, n. 445, è tenuto/a a mantenere il segreto d'ufficio e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali sia venuto/a a conoscenza a causa del suo ufficio quando da ciò possa derivare danno per l'Azienda e per la Regione Umbria, ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi, anche in conformità a quanto previsto Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal d.lgs. 18 maggio 2018, n. 51.

4. Il Direttore generale assume tutti gli obblighi d'informazione posti a carico dell'Azienda dalla normativa vigente e dagli atti nazionali o regionali e s'impegna a fornire alla Regione ed ai Ministeri, entro i termini tassativamente previsti, tutti i dati e le notizie richieste. In particolare il direttore generale, in conformità alle previsioni del Patto per la sanità digitale di cui all'Intesa della Conferenza permanente Stato - Regioni del 07.07.2016, si obbliga ad informare la Regione di qualsiasi iniziativa progettuale riguardante il patto della sanità digitale.

Art. 4

(Trattamento economico)

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, in conformità a quanto previsto dal d.p.c.m. 19 luglio 1995 n. 502, così come modificato dal d.p.c.m. 31 maggio 2001, n. 319, ed in ottemperanza a quanto disposto dalla Giunta regionale nella deliberazione n. ____ del ____, è corrisposto al Direttore generale dell'Azienda _____, a carico del bilancio della stessa, un trattamento economico annuo di € ____ (... in lettere...) - al lordo di oneri e ritenute di legge, che può essere integrato fino ad un importo pari a Euro ____ (... in lettere...), in relazione a corsi di formazione manageriale e ad iniziative di aggiornamento promosse o programmate dalla Regione alle quali il/la dott./dott.ssa _____ in qualità di Direttore generale dell'Azienda _____ debba partecipare per esigenze connesse al proprio ufficio.
2. Il compenso di cui al comma 1 è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza e di dimora alla sede dell'Azienda ed è corrisposto in 12 (dodici) quote mensili posticipate di pari ammontare.
3. Spetta, altresì, il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio, documentate ed effettivamente sostenute nello svolgimento delle attività inerenti le funzioni, nella misura prevista per i dirigenti generali dello Stato.
4. Le parti danno atto che il trattamento economico di cui al presente articolo è suscettibile - ove l'evoluzione normativa in materia renda necessario per la Regione Umbria dare applicazione ad ulteriori disposizioni normative sopravvenute - di rideterminazione in misura minore o maggiore, con l'effettuazione degli eventuali conguagli rispetto ai compensi già percepiti.

Art. 5

(Obiettivi)

1. Il Direttore generale dell'Azienda _____ è tenuto al rispetto degli obiettivi vincolanti a pena di decadenza previsti dalle vigenti leggi statali e regionali, nonché degli obiettivi

vincolanti a pena di decadenza previsti da leggi approvate successivamente alla stipula del presente contratto.

2. Il Direttore generale dell'Azienda _____ è tenuto al rispetto degli obiettivi di mandato individuati dalla Giunta regionale con l'atto di nomina e degli obiettivi gestionali sia di carattere economico finanziario che di salute, individuati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento e assegnatigli dalla Giunta regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 della citata l.r. 11/2015 ed in conformità a quanto previsto dall'art. 2 del d.lgs. 171/2016 e dal comma 5 dell'art. 1 del richiamato d.p.c.m. 502/95.
3. Il Direttore generale si impegna a conseguire gli obiettivi previsti dall'art. 2 del d.lgs. 171/2016, così come valutati ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, nonché gli obiettivi di cui al DPCM 19/07/1995, n. 502 di seguito riportati (*oppure: riportati nell'allegato/negli allegati al presente contratto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale*)
 - _____
 - _____
4. In osservanza di quanto previsto dall'art. 2 comma 3 del d.lgs. 171/2016, i criteri e le procedure per valutare e verificare tale attività, terranno conto:
 - a) *del raggiungimento di obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi definiti nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia, alla sicurezza, all'ottimizzazione dei servizi sanitari e al rispetto degli obiettivi economico-finanziari e di bilancio concordati, avvalendosi anche dei dati e degli elementi forniti dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;*
 - b) *della garanzia dei livelli essenziali di assistenza, anche attraverso la riduzione delle liste di attesa e la puntuale e corretta trasmissione dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario, dei risultati del programma nazionale valutazione esiti dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e dell'appropriatezza prescrittiva;*
 - c) *degli obblighi in materia di trasparenza, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale;*
 - d) *degli ulteriori adempimenti previsti dalla legislazione vigente.*
5. Le parti concordano, altresì, che gli obiettivi soprarichiamati potranno essere integrati e modificati con le modalità previste dall'art. 28 della l.r. 11/2015.
6. Con apposito provvedimento la Giunta regionale stabilisce la percentuale di incremento del compenso di cui all'art. 4 del presente contratto entro il limite massimo del 20% previsto dalle disposizioni vigenti. La corresponsione di tale incremento è subordinata alla verifica da parte della Giunta regionale del raggiungimento degli obiettivi prefissati, nonché all'esito della verifica di cui al combinato disposto dell'art. 28 della l.r. 11/2015 e del comma 4, dell'art. 2 del d.lgs. 171/2016.
7. Le parti concordano che la Giunta regionale procederà annualmente, in attesa degli esiti per l'anno di riferimento del Tavolo Adempimenti istituito presso il MEF e del Tavolo adempimenti LEA (i cui risultati sono propedeutici all'accesso della Regione alla quota premiale del Finanziamento Sanitario di Parte corrente), ad effettuare la valutazione dei risultati conseguiti dal Direttore generale - sulla base della rendicontazione degli obiettivi annuali, della Relazione sanitaria aziendale annuale di cui all'art. 29 della l.r. 11/2015 e previo conseguimento del pareggio di bilancio o di utile dello stesso - e ad erogare una quota parte fino al 90%, a seguito dell'esito positivo della verifica da parte delle strutture regionali

competenti e della valutazione da parte dell'O.I.V. della Regione Umbria, salvo conguaglio da riconoscere dopo l'attestazione del conseguimento degli adempimenti sopra richiamati.

8. In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 28 della l.r. 11/2015, il mancato rispetto da parte del Direttore generale della normativa vigente in materia di appalti e di contenimento della spesa per beni e servizi - ai sensi dell'articolo 2 del decreto 347/2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 405/2001 - dà luogo alla decurtazione del 50% della percentuale, stabilita dalla Giunta regionale, di incremento del compenso di cui al precedente comma 3.
9. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di risultato del direttore generale trova applicazione quanto disposto dal comma 865 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che prevede l'inserimento nel contratto di prestazione d'opera di uno specifico obiettivo volto al rispetto dei tempi di pagamento. La quota dell'indennità di risultato condizionata al predetto obiettivo è pari al 30 per cento, con le modalità individuate nella disposizione medesima che si intende totalmente richiamata.

Art. 6

(Valutazione ex art. 2 comma 4 del d.lgs. 171/2016)

1. Nelle more della definizione dei criteri e delle procedure di valutazione dell'attività dei Direttori generali delle aziende sanitarie con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, così come previsto dall'art. 2 comma 3 del d.lgs. 171/2016, le modalità di svolgimento della verifica sono quelle previste dalla Giunta regionale con gli atti deliberativi in vigore, salvo successive modifiche degli stessi.
2. Di stabilire che decorsi 12 mesi dal conferimento del presente incarico il/la dott./dott.ssa _____ verrà sottoposto/a a valutazione da parte della Giunta regionale.

Art. 7

(Durata)

1. Salvo quanto previsto all'art. 8 del presente contratto, l'incarico è conferito dal _____ al _____.
2. In qualunque momento, ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'art. 26 della l.r. 11/2015, la Giunta regionale può modificare, per motivate esigenze organizzative e gestionali, la sede di assegnazione del presente incarico conferito al/alla dott./dott.ssa _____ con d.p.g.r. n. __ del _____. La mobilità interaziendale non comporta ulteriori variazioni al contratto originario, fatta salva la sede di assegnazione riportata nell'atto di accettazione. La mancata accettazione della variazione di sede comporta la risoluzione del contratto. Nulla è comunque dovuto al direttore generale a fronte di tale mobilità.
3. In caso di dimissioni anticipate, è fatto obbligo al Direttore generale di dare preavviso di almeno 60 giorni al Presidente della Giunta regionale a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

Art. 8

(Decadenza e risoluzione del rapporto)

1. Ai sensi del comma 6 dell'art. 3 del d.lgs. n. 502/92, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sostituisce il Direttore generale dell'Azienda in caso di assenza o impedimento che si protragga oltre sei mesi.
2. Costituiscono cause di decadenza automatica ex lege del dott. /dott.ssa _____ dall'incarico di direttore generale di cui al presente contratto:
 - il mancato equilibrio economico dell'Azienda in adempimento a quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, lettera c) del decreto legge 18 settembre 2001 n. 347, convertito con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e dall'art. 52, comma 4 lett. d) della legge 289/2002;
 - le ipotesi previste dall'articolo 3-bis del d.lgs. 502/1992, comma 7-bis il quale dispone che "L'accertamento da parte della regione del mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali costituisce per il direttore generale grave inadempimento contrattuale e comporta la decadenza automatica dello stesso";
 - nelle fattispecie di cui all'articolo 10, comma 6, del Patto per la Salute 2014-2016 ove è previsto: "Si conviene che il mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali previsti dai Lea stabiliti per i Direttori Generali, costituisce grave inadempimento contrattuale e comporta l'applicazione dell'articolo 3 bis, comma 5, del decreto legislativo n. 502/1992 s.m.i., con la previsione di decadenza automatica dei Direttori Generali";
3. Fatto salvo quanto disposto al precedente comma 2, nei casi previsti:
 - a) dai commi 4 e 5 dell'art. 2 del d.lgs. 171/2016,
 - b) dell'art. 30 della l.r. n. 11/2015,
 - c) dall'art. 28 della l.r. 11/2015, relativamente al mancato rispetto da parte del Direttore generale della normativa vigente in materia di appalti e di contenimento della spesa per beni e servizi ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347 (*Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria*), convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, nelle ipotesi di comprovata gravità con ricadute economiche negative per l'Azienda e per la Regione, rilevate o dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, o dagli organi di controllo,
il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, previa contestazione formale dell'addebito all'interessato/a e successiva verifica in contraddittorio, risolve il contratto dichiarando la decadenza del Direttore generale stesso.
4. In ottemperanza a quanto stabilito dall'Intesa - sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della l. 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'art. 1, comma 173, della l. 30 dicembre 2004, n. 311 - del 23 marzo 2005, all'art. 3, comma 8, il mancato rispetto dei contenuti e della tempistica dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo sistema informativo sanitario, costituisce grave inadempienza ai fini della confermabilità dell'incarico.
5. A seguito degli adempimenti di cui all'art. 2, commi 4 e 5 del d.lgs. 171/2016 e all'art. 28 della l.r. n. 11/2015, in caso di verifica negativa dei risultati amministrativi e di gestione secondo i criteri e i principi recati dalla normativa vigente, ovvero al verificarsi di violazione degli obblighi contrattuali, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, dispone la risoluzione del contratto.

6. Nei casi di decadenza dalla nomina di cui ai commi precedenti e di quelli previsti dalla normativa vigente il contratto è risolto e nulla è dovuto al Direttore generale a titolo di indennità di recesso.

Art. 9

(Clausole risolutive espresse)

1. Le parti convengono che, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, il contratto è risolto nei seguenti casi:

- a. accertata non corrispondenza al vero dei fatti esposti nelle dichiarazioni richieste ai fini della nomina;
- b. accertata violazione degli obblighi di fedeltà ed esclusività previsti dall' articolo 4;
- c. decadenza automatica del direttore generale, ai sensi dell'art. 52 comma 4 lett. d della l. 289/2002, nell' ipotesi di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico dell'azienda, da accertare in conformità alle disposizioni di cui all' art. 6, comma 2, dell'Intesa 23 marzo 2005;
- d. modificazioni che comportino la soppressione dell'Azienda sanitaria cui il Direttore generale è preposto ovvero approvazione di una diversa definizione degli ambiti territoriali delle Aziende sanitarie che incida sull' ambito territoriale dell'Azienda cui è preposto il Direttore Generale;
- e. decadenza automatica a seguito dell'accertamento, da parte della Regione, del mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 7 bis, del d. lgs. n. 502/1992.

Art. 10

(Altre cause di risoluzione)

1. Il contratto è altresì risolto nei seguenti casi:

- a. adozione della deliberazione regionale di non conferma dell'incarico a seguito della verifica di cui all'articolo 2 comma 4 del d.lgs. 171/2016 e di quella prevista dall'articolo 6 comma 2 del presente contratto;
- b. dichiarazione di decadenza nelle ipotesi di assenza o di perdurare delle cause di impedimento allo svolgimento dell'incarico oltre i 180 giorni o altre cause di decadenza previste dalla normativa vigente;
- c. dichiarazione di decadenza quando successivamente alla nomina vengono meno alcune condizioni per le quali si è proceduto alla nomina stessa oppure quando decorso il termine per rimuovere cause di incompatibilità il nominato non provvede a rimuoverle;
- d. sopravvenienza o accertamento di uno degli impedimenti di cui all' articolo 3, comma 11, del d. lgs. 502/1992;
- e. intervenuta sentenza, anche non definitiva, di annullamento degli atti preordinati al presente contratto, ovvero quando l'Amministrazione regionale provveda, in via di autotutela, all' annullamento dell'atto di nomina;
- f. negli altri casi previsti da leggi o regolamenti statali o regionali;
- g. le eventuali modifiche istituzionali del Servizio sanitario regionale che dovessero comportare la soppressione dell'Azienda _____ cui il/la dott. /dott.ssa _____ quale Direttore generale è preposto/a ovvero (*per le aziende territoriali aggiungere anche*) l'approvazione di una diversa definizione degli ambiti territoriali delle Aziende sanitarie che incida sull'ambito territoriale

dell'Azienda _____ determinano la risoluzione del contratto sottoscritto a seguito del conferimento del presente incarico.

2. Nei casi di risoluzione del contratto previsti dall'art. 9, nonché dal presente articolo, nulla è dovuto al direttore generale a titolo di indennizzo per la risoluzione stessa.

Art. 11

(Tutela legale)

1. Ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile, amministrativa o penale nei confronti del Direttore generale, per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio, l'Azienda _____ assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, l'onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi di giudizio; qualora il Direttore generale scelga un legale di propria fiducia, l'Azienda rimborsa la quota corrispondente alle funzioni e all'onorario del tariffario forense.

La relativa delibera di assunzione di spesa è inviata al Collegio Sindacale di cui all'art. 33 della l.r. 11/2015.

2. Il rinvio a giudizio del Direttore generale per fatti direttamente attinenti all'esercizio delle sue funzioni, esclusi quelli commessi in danno dell'Azienda, non costituisce di per sé grave motivo ai fini della risoluzione del contratto.

3. Le garanzie e le tutele di cui al comma 1 sono sospese nei casi di dolo o colpa grave del Direttore generale accertati con sentenza, ancorché non passata in giudicato.

L'Azienda dovrà esigere dal Direttore generale - eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati, per averli commessi con dolo o colpa grave - tutti gli oneri sostenuti dall'Azienda stessa per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

Art. 12

(Corsi di aggiornamento)

1. Il/la dott./dott.ssa _____ si impegna a partecipare, nell'arco della validità del presente contratto, a corsi di aggiornamento, previsti dalla Giunta regionale, finalizzati ad una costante valorizzazione e accrescimento delle competenze proprie della carica.

Art. 13

(Norme finali di rinvio)

1. Per quanto non previsto dagli artt. 3 e 3-bis del d.lgs. 502/1992, dal d.lgs. 171/2016, dalla l.r. 11/2015 e dal presente contratto si applicano le norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile.

Art. 14

(Foro competente)

1. Nel caso di controversie insorte tra le parti contraenti sull'applicazione del presente contratto il foro competente è quello di Perugia.

Art. 15

(Registrazione)

1. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le spese di bollo e della eventuale registrazione sono a carico del/della dott./dott.ssa _____.

Tale atto consta in complessivo di numero facciate intere.

Perugia, addì

Il Presidente
della Giunta regionale

Il Direttore generale
dell'Azienda _____

APPROVAZIONE ESPRESSA

Il/La sottoscritto/a dott./dott.ssa _____, preso atto dei contenuti contrattuali sopra indicati, li approva in toto ed in particolare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1341 del codice civile, le clausole risultanti dall'art. 2, dall'art. 3, commi 1 e 2, dall'art. 5, commi 7, 8 e 9, dall'articolo 6, dall'articolo 7, dall'art. 8, dall'art. 9, dall'art. 10 e dall'art.11.

Il Direttore generale dell'Azienda _____
dott./dott.ssa _____

Perugia, addì

Il/La sottoscritto/a dott./dott.ssa _____, nominato/a Direttore generale dell'Azienda _____ con decreto del Presidente della Giunta regionale _____ n. _____,

D I C H I A R A

- 1) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di condizioni di inconfiribilità ed incompatibilità cui al d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012*), ed al comma 11 dell'art. 3 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
- 2) di non essere stato collocato in quiescenza;
- 3) di essere iscritto nell'Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e degli altri enti del servizio sanitario;
- 4) di non trovarsi, altresì, in alcuna delle condizioni di incompatibilità connesse all'esclusività del rapporto di lavoro (divieto cumulo incarichi);
- 5) di non trovarsi in alcuna situazione che può determinare conflitti di interesse con l'incarico assunto;
- 6) che non sussistono a suo carico cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*".

Perugia, addì

Il Direttore generale dell'Azienda _____.
dott./dott.ssa _____

AUTORIZZA

la Giunta regionale, limitatamente alle finalità connesse con l'incarico di cui sopra, al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Il Direttore generale dell'Azienda _____.
dott./dott.ssa _____

Visto per la raccolta agli atti